

Torino lì, 28 giugno 2019

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 4/2019

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 4/2019 dedicata al tema del:

“Approvazione del Decreto Crescita”

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Vernero & Partners Tax – Legal STP srl

Data Logos & Partners srl

TEMI DI APPROFONDIMENTO

“DECRETO CRESCITA”

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, l'articolo unico del DDL di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2019.

Diventa quindi ufficiale la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Più precisamente, la disposizione di legge prevede quanto segue: **“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019”.**

Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.

Pare quindi pacifico ritenere che tutti i soggetti possano beneficiare della proroga, anche se esclusi dall'applicazione degli Isa (come, ad esempio, i contribuenti minimi e forfettari); l'unico dato ad assumere rilievo è quello rappresentato dalla tipologia di attività svolta, che deve essere ricompresa tra quelle con riferimento alle quali sono stati elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Sono invece esclusi della proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Novità sono previste anche nell'ambito della disciplina in materia di fatturazione elettronica: viene infatti modificato il termine per l'emissione della fattura previsto dal D.L. 119/2018, prevedendo che, **a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura debba essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio** (per la definizione del **“momento di effettuazione dell'operazione”** vedasi nostra **Comunicazione del 19/6 u.s.**).

Il Decreto Crescita ha inoltre introdotto alcune altre novità, che sintetizziamo brevemente:

- è stato spostato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo
- sono stati riaperti i termini (fino al 31 luglio) per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio
- è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità
- sono state modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all'Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata,
- è stato esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva),
- è stata prevista la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse
- è stato reintrodotta il super ammortamento a decorrere dal 1° aprile 2019
- è stata riformulata la Mini-IRES
- è stata confermata la maggiorazione della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi

La presente circolare è redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero & Partners Tax – Legal STP srl e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo di consultazione; né è pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Venero & Partners Tax – Legal STP srl per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.